

Ambito Territoriale di Caccia - TO3 “Zona Pinerolese”

Regolamento per l'ammissione di cacciatori temporanei per il prelievo degli ungulati

Art.1 - Principi e finalità

- 1) Nel rispetto della normativa vigente intesa a garantire il completamento dei piani di prelievo attraverso uno spostamento temporaneo di cacciatori per favorire la limitazioni dei danni alle colture agricole il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione in qualità di “temporanei”, per cacciatori non ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC.

Art.2 - Modalità di partecipazione

- 1) Le forme di caccia cui è possibile partecipare in qualità di cacciatore temporaneo sono:
 - a) caccia di selezione al capriolo
 - b) caccia al cinghiale in squadre
 - c) caccia al cinghiale da appostamento ex art. 5 comma 5 della Legge 157/92 (altane)
- 2) Il cacciatore temporaneo può richiedere la partecipazione anche ad entrambe le forme di caccia (cinghiale e capriolo)
- 3) L'aspirante cacciatore temporaneo deve presentare, durante tutto il periodo della stagione venatoria, domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC indicando la tipologia di attività venatoria che intende svolgere.
- 4) Per la partecipazione alla caccia al cinghiale in squadra, il cacciatore deve ottenere il benestare dal responsabile della squadra con cui intende esercitare l'attività venatoria.
- 5) Il benestare di cui al comma 4 del presente articolo si intende ottenuto con l'apposizione della firma del responsabile della squadra sul modulo di cui al comma 2 del presente articolo.
- 6) Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali e quelle dell'ATC attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale e di caccia di selezione, nonché di possedere i requisiti per poter esercitare tali attività.
- 7) Il cacciatore temporaneo autorizzato alla caccia di selezione deve essere in possesso di specifica abilitazione per la specie oggetto di prelievo e può praticare l'attività venatoria soltanto se accompagnato da personale esperto incaricato dall'ATC.
- 8) Il cacciatore temporaneo autorizzato alla caccia di selezione al capriolo può praticare l'attività venatoria soltanto nella zona che gli è stata assegnata, secondo le esigenze gestionali dell'Ambito.

Art.3 - Ammissioni

- 1) Le richieste di partecipazione saranno evase nel rispetto del presente regolamento e nel caso degli ungulati oggetto di prelievo selettivo secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-2512 del 03.08.2011.
- 2) In caso di richieste superiori a quelle evadibili, sarà redatta una graduatoria di accesso con le seguenti priorità:
 - a) data di presentazione della domanda
 - b) residenza all'interno dei confini dell'Ambito
 - c) proprietari o conduttori di fondi all'interno dell'Ambito

Art.4 - Autorizzazioni

- 1) L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni temporanee che potranno essere nuovamente rilasciate.
- 2) Il cacciatore temporaneo autorizzato alla caccia di selezione al capriolo può praticare l'attività venatoria soltanto nel settore che gli è stato assegnato.
- 3) Prima del ritiro di ogni autorizzazione il cacciatore temporaneo deve informarsi presso l'ATC circa la disponibilità dell'accompagnatore e versare le previste quote di partecipazione sul conto corrente dell'Ambito o presso la segreteria dello stesso.

Art.5 - Quote di partecipazione

- 1) La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale è stabilita come segue:
 - a) per ogni singola giornata : € 20,00
 - b) gruppo di 4 giornate : € 70,00
 - c) gruppo di 8 giornate : € 130,00
 - d) gruppo di 15 giornate : € 200,00
- 2) La quota di partecipazione per la caccia di selezione al capriolo è stabilita in € 100,00.
- 3) La quota di partecipazione per entrambe le tipologie di caccia e comprensiva delle giornate di caccia al cinghiale di cui al comma 1 lettera b del presente articolo è stabilita in € 150,00. Oltre a tale quota, il cacciatore dovrà corrispondere quella relativa al capo di cui al successivo comma 4
- 4) Quote, relative al capo richiesto:
 - a) Maschio € 170,00
 - b) Femmina € 100,00
 - c) Classe 0 € 50,00
 - d) Gruppo composto da 1 Maschio, 1 Femmina, 1 Classe 0 : € 250,00.
- 5) Il rimborso spese dell'accompagnatore, stabilito in € 50,00 a giornata è a carico del cacciatore temporaneo.

Art.6 - Divieti e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti per la "caccia di selezione alla specie capriolo" ed a quello per la "caccia al cinghiale" vigenti nell'Ambito è vietato:
 - a) esercitare la caccia di selezione senza l'ausilio dell'accompagnatore previsto all'art.2, comma 7.
 - b) esercitare la caccia al cinghiale in forma vagante con l'uso della carabina
 - c) esercitare la caccia al cinghiale non in squadra
 - d) esercitare altre forme di caccia non autorizzate
- 2) Per le violazioni di cui al precedente comma oltre che nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente si incorre nella immediata sospensione ed esclusione da qualsiasi altra autorizzazione temporanea per la stagione in corso.
- 3) Le sanzioni derivanti da un illecito o errato abbattimento di capo non assegnato, anche in presenza di accompagnatore, sono interamente a carico del cacciatore temporaneo.